

Roma, 28/02/2008

ROSSI ANNA
VIA MILANO
00123 ROMA (RM)

Prot. Fge n 15235/2008

OGGETTO: Interpello 913-70/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.

ROSSI ANNA
Codice Fiscale **AAAAA-AAA**
Istanza presentata il 04/02/2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante fa presente di essere una dipendente di un istituto bancario, iscritta, come da Contratto collettivo nazionale di lavoro, ad una Cassa Mutua, avente esclusivamente fine assistenziale, che prevede anche l'iscrizione di familiari fiscalmente a carico e non.

Al riguardo, posto che il proprio datore di lavoro versa interamente, a detta Cassa, un contributo (annotato nel CUD) a fronte del quale la dipendente porta in detrazione il 19% delle spese mediche rimaste effettivamente a suo carico, mentre, per i familiari non a carico, è la stessa istante a versare personalmente un contributo aggiuntivo (dedotto annualmente sul netto dello stipendio) certificato dalla citata Cassa Mutua, chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale da riservare a detti contributi e, di

conseguenza, alle spese sanitarie sostenute.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante, dopo aver evidenziato quanto disposto dall'art.51 del TUIR ed indicato i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 50/E del 12.06.2002, è del parere di portare in deduzione dal reddito il contributo versato; in detto caso, fa presente, il familiare non a carico potrà portare in detrazione solo le spese mediche non rimborsate.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In ordine al quesito prospettato dalla parte, in primo luogo si rammenta che **l'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR**, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, **stabilisce che non concorrono a formare il reddito**, tra l'altro, *"i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20".*[1]

Simmetricamente, laddove -per particolari fattispecie- il datore di lavoro non effettui la detassazione "a monte", in sede di CUD, non facendo cioè concorrere a reddito i contributi "de quibus" nel reddito complessivo di lavoro dipendente in base all'art.51 di cui sopra, l'art.10 lett.e-ter) del T.U.I.R.[2] consente che essi possano essere detassati "a valle", dallo stesso contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi quali oneri deducibili.

In sintesi, cioè, fino ad un importo di euro 3.615,20 i contributi in questione devono essere detassati (o dal datore di lavoro in sede di CUD, o dal dipendente in sede di dichiarazione, per il tramite degli oneri deducibili), mentre l'eccedenza deve essere

assoggettata a tassazione.

Occorre, ora, considerare gli eventuali futuri rimborsi di spese mediche, che verranno erogati al contribuente attingendo dai fondi formati con i detti contributi.

Al riguardo, l'art.15, lett.c) del T.U.I.R., stabilisce che:

- a) si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo (cioè, quelli che eccedono il limite di 3.615,20);
- b) si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (cioè, quelli che eccedono il limite di 3.615,20), salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (cioè, quelli che non eccedono il limite di 3.615,20).

Questo, in base al principio generale per il quale, in sede di detrazione delle spese mediche, non si tiene conto delle sole spese rimborsate proporzionalmente imputabili ai contributi che sono stati tassati, in quanto eccedenti il limite di 3.615.[3]

Pertanto, concludendo, in ordine alla fattispecie prospettata dalla parte -e senza entrare nel merito del comportamento tenuto dal sostituto d'imposta, che esula dal presente interpello- si fa presente che potrebbe essere eventualmente dedotto solo il contributo non eccedente il limite di 3.615,20 (se non già detassato "a monte" dal sostituto d'imposta); mentre, per quanto concerne eventuali spese mediche future, esse potranno essere detratte:

- per la parte non rimborsata
- ovvero anche per quella parte rimborsata, proporzionalmente imputabile ai contributi che sono stati tassati, in quanto eccedenti il limite di 3.615.

[1] Il punto 6 della Circolare n. 50/E del 12.06.2002 chiarisce, al riguardo, che *"tali contributi non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, semprechè siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Resta fermo che le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, esclusi dalla formazione del reddito del lavoratore dipendente, non possono essere detratte dall'imposta dovuta dal contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir (ora, art.15). La detrazione può essere, invece, applicata in riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata dall'ente o cassa. Possono, altresì, dar luogo a detrazione le spese sanitarie rimborsate quando la quota dei contributi sanitari versati è superiore al limite previsto dalla norma per l'esclusione dal reddito (euro 3.615,20). In tal caso la detrazione spetta in proporzione alla quota dei contributi che hanno concorso a formare il reddito del lavoratore dipendente".*

[2] Tale disposizione, infatti, prevede che possano essere dedotti:

"i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a).

Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si

trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito"

[3] Esempificando:

Contributi versati.....4.000

Non tassati (o dedotti)3.615

Tassati (o non dedotti)..... 385

Dopo aver versato per vari anni detti contributi, la parte deve affrontare una spesa medica di euro 10.000, che viene rimborsata per euro 2000.

Quale quota di spesa medica potrà dedurre?

In primo luogo, occorrerà determinare la percentuale di spese rimborsate (2000) che potrà essere dedotta assieme alle spese non rimborsate, e che, ovviamente, possono essere dedotte tutte (8000)

A tal fine, occorrerà effettuare il seguente rapporto:

$$385 : 4000 = x : 100$$

Laddove x risulta pari a 9,6%

Pertanto, il contribuente potrà dedurre spese mediche non rimborsate per euro 8000, più 192 euro di quelle rimborsate (il 9,6% di 2000), per una deduzione totale di 8192.

IL DIRIGENTE

[Firma]